



CITTÀ DI SALA CONSILINA

**PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
SETTORE POLIZIA LOCALE – ECOLOGIA**

Ord. n.07

Anno 2019

OGGETTO: Area stradale PIP Fontanelle – regimentazione circolazione stradale- Attivazione Attraversamenti pedonali rialzati e rallentatori di velocità – Istituzione divieto di transito e di sosta veicolare – Istituzione di stalli di sosta riservati agli invalidi .

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di interventi di moderazione del traffico nell'area PIP Fontanelle, al fine di migliorare le condizioni della circolazione stradale e migliorare la percezione di sicurezza dell'utenza pedonale;

VISTA a questo riguardo la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14.3.2019, con la quale il consesso esecutivo dell'Ente ha approvato ed autorizzato il progetto per l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati, presentato dalla ditta DFL s.r.l., connotato dai caratteri della gratuità e liberalità a favore di questo Ente;

DATO ATTO che tale tipologia di segnaletica complementare unitamente ad altra specifica segnaletica stradale va necessariamente apposta al fine di disciplinare la circolazione stradale nell'area PIP Fontanelle, ove è stato realizzato il nuovo plesso scolastico Fonti, attivo dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

Che la realizzazione di detti attraversamenti pedonali nasce proprio dall'esigenza di ridurre la velocità in alcuni tratti di strada che sono interessati all'attraversamento dei pedoni che si recano e/o frequentano il nuovo plesso scolastico "Fonti", ubicato in prossimità della via Santa Maria degli Ulivi, caratterizzato dalla frequenza di consistente numero di alunni;

ATTESA l'impossibilità di presidiare il territorio in modo efficace ai fini del rispetto dei limiti di velocità presenti sul territorio comunale;

VALUTATO che l'attraversamento pedonale rialzato persegue l'obiettivo di limitare la velocità di percorrenza e al contempo favorisce l'attraversamento dei pedoni in condizioni di maggiore sicurezza;

ATTESO che, nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo prioritario prefisso - quello di assicurare una bassa velocità di percorrenza veicolare nelle aree stradali prossime al plesso scolastico "Fonti" a garanzia della sicurezza della circolazione pedonale - in combinato con gli attraversamenti pedonali, possono installarsi anche dossi artificiali di cui all'art. 179, commi 4 e 6 lett. c) ,del D.P.R. 495 /92;

Che la combinazione tra i due citati dispositivi segnaletici complementari, costituisce risposta adeguata all'incessante domanda di sicurezza dell'utenza debole più volte prospettata/manifestata all'Amministrazione dai genitori degli alunni e dai docenti operanti all'interno del plesso scolastico succitato;

RILEVATO che, per quanto sopra esplicitato, tra le strade a maggiore rischio di attraversamento sono state individuate via Santa Maria degli Ulivi e parti di via Palazzuolo Spinito e via Fieghi;

LETTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2867/2001, la quale, dopo aver rimarcato la differenza tra dossi di rallentamento della velocità ed attraversamenti pedonali rialzati, inquadra quest'ultima categoria di segnaletica complementare come una modifica al profilo longitudinale di una strada, per la cui realizzazione non occorrono particolari autorizzazioni quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che a giudizio di questo Ufficio sussistono nella fattispecie in trattazione;

LETTE le linee guida per la progettazione degli attraversamenti pedonali emanate dall'Automobile Club d'Italia;

RITENUTO doveroso dare esecuzione agli indirizzi espressi con Deliberazione di Giunta n. 50 del 14.03.2019;

VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, emessa in data 24 ottobre 2000;

VISTO il D.M. 5 novembre 2001 e successive modifiche;

VISTO il Codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 40, concernente la segnaletica orizzontale, l'art. 42, concernente la segnaletica complementare, l'art. 190, che disciplina la circolazione dei pedoni, e l'art.191, che disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni;

VISTI inoltre gli articoli 6,7 e 39 del C.d.S.;

VISTO il D.P.R. 495 /92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare gli artt. 85, 88, 94, 116,117,120,135, 145 e 179;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modif.;

AUTORIZZA la Ditta DFL srl all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e di dossi artificiali l'area stradale PIP Fontanelle, da realizzare nei punti che verranno concordati preventivamente con questo Ufficio di Polizia Locale.

ORDINA

A) l'istituzione di **n. 4 RALLENTATORI DI VELOCITA'** di cui all'art. 179, comma 4 e 6 lett.c), **D.P.R. 495/92 e n. 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI**, aventi le caratteristiche previste dal C.d.S., da realizzare nelle seguenti strade comunali interne all'area PIP Fontanelle:

Via Santa Maria degli Ulivi n. 2 attraversamenti pedonali da realizzare nel tratto stradale antistante il plesso scolastico comunale "Fonti"- **N.1 dosso artificiale** da realizzare a monte dell'intesezione Fieghi -Palazzuolo Spinuto;

Via Fieghi – n. 1 attraversamento pedonale e n.2 dossi artificiali – tratto stradale che dall'intersezione Palazzuolo Spinuto – Santa Maria degli Ulivi arriva fino all'intersezione traversa PIP Fontanelle;

Via Palazzuolo Spinuto n. 1 dosso artificiale – tratto prossimo all'intersezione Palazzuolo Spinuto /Santa Maria degli Ulivi.

Gli attraversamenti pedonali dovranno essere realizzati in conglomerato bituminoso ed avere, dopo compattazione, un'altezza massima di 7 cm dal piano stradale esistente ed una larghezza destinata al transito pedonale non inferiore a 5,00 ml.

Le rampe di raccordo per lo scavalco veicolare del rialzamento della piattaforma stradale dovranno avere una larghezza non inferiore a 2,50 ml. in modo da garantire la percorribilità della strada e le minime condizioni di scavalco con riguardo soprattutto ai veicoli con carenatura bassa.

Gli attraversamenti pedonali saranno evidenziati sulla carreggiata mediante zebraure con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli con larghezza delle strisce e degli intervalli di 50 cm.

Analogamente sarà fatta sulle due rampe di scavalco, ove verranno realizzate zebraure in parallelo alla direzione di marcia dei veicoli di colore giallo. Ogni singola zebraura dovrà avere larghezza ed intervallo tra le singole strisce di 50 cm.

I rallentatori di velocità dovranno avere altezza massima di 7 cm. ed essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 179, comma 4 e 6 lett.c) del D.P.R. 495 /92 (vedasi fig. II 474). Possono essere realizzati in conglomerato bituminoso, rispettando le seguenti misure: rilievo di altezza pari a 7 cm e larghezza non inferiore a 1,20 ml, rampe di scavalco di 1,20 ml cadauno.

I dispositivi segnaletici complementari dovranno essere realizzati avendo cura di assicurare il libero deflusso delle acque meteoriche e garantire la continuità dei percorsi pedonali.

Gli effettivi punti di ubicazione/realizzazione dei suddetti dispositivi segnaletici complementari, in ogni singola strada suindicata, saranno concretamente individuati di concerto con questo Ufficio di Polizia Locale.

B) **Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h** in tutte le aree stradali di installazione della segnaletica complementare di cui alla lettera A);

- **Istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a**

3,5 tonnellate. Detto divieto sarà reso operativo solo nelle fasce orarie di entrata ed uscita degli scolari ed attivato solo in via Santa Maria degli Ulivi, tratto che dall'intersezione Palazzuolo Spineto-Fieghi arriva fino all'altezza dell'intersezione con la traversa interna che conduce presso la sede della ditta Rosciano S.a.S di Rosciano Michele & C.;

- **Istituzione divieto di sosta**, su entrambi i lati, in via Santa Maria degli Ulivi, tratto che dall'intersezione Palazzuolo Spineto-Fieghi arriva fino all'altezza dell'intersezione con la traversa interna che conduce presso la sede della ditta Rosciano S.a.S di Rosciano Michele & C.;
- **Istituzione di due stalli di sosta riservati agli invalidi** da realizzare nel parcheggio fuori strada ubicato lateralmente e a valle del plesso scolastico, in modo da garantire un percorso pedonale privo di barriere per i soggetti diversamente abili. Gli stalli dovranno essere realizzati conformemente alla fig. II 445/a art. 149.

C) Attivazione nelle area di cui alla lettera A) di appropriata segnaletica verticale:

- segnale di pericolo di cui alla Figura II 2 art. 85, comprensivo di pannello integrativo con scritta "Attraversamenti pedonali rialzati – Dossi";
- segnale di pericolo Figura II 23 art. 94;
- segnale di indicazione "attraversamento pedonale" Figura II 303 art. 135;

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il provvedimento in questione entra in vigore con la esposizione della segnaletica prevista.

All'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza sono tenuti, per quanto di competenza, gli Ufficiali ed Agenti espletanti il servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs.n. 285/92 e succ. modif.

AVVERTE

1) Che a norma dell'art. 3, comma 4 ,Legge 241 /90 e succ. modif., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. modif. ed int., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71 e succ. modif. ed int.; entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.

2) In relazione al disposto di cui all'art. 37, comma 3, D.Lgs. 285/92 e succ.modif., sempre entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dal Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada.

Sala Consilina, li 04/04/2019

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE
ag. Andrea LASALA